

VERBALE DI ACCORDO

al sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
per la richiesta del trattamento di Cassa integrazione in deroga

Il giorno 20 del mese di APRILE dell'anno 2020 si sono confrontati con modalità telematica:

l'azienda SORELLE RAMONDA SPA con sede legale in Montecchio Maggiore (VI), viale Trieste n.45, codice fiscale e P.IVA 00142970243, rappresentata dal Cav. Ramonda Giuseppe

recapiti telefonici 0444 491777

indirizzo mail personale@sorelleramonda.com

Indirizzo pec srhr@pecramonda.it,

settore produttivo Terziario e Turismo con oltre 50 dipendenti,

settore merceologico Commercio articoli di abbigliamento e calzature e pubblici esercizi attività di bar

CCNL applicati: per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi e per i dipendenti da aziende del Turismo

con negozi siti in

- Viale Trieste 45 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)

- SS.10 FRAZ.SAN MARINO - 26030 Gadesco Pieve Delmona (CR)

- Via Dall'Oca Bianca - 37012 Bussolengo (VR)

- Via Rivo Brignolo 2/6 - 27050 Codevilla(PV)

- Via Appia Nuova, KM 19,400 - 00047 Marino (ROMA)

situati nelle tre Regioni: Veneto, Lombardia e Lazio

con l'assistenza di DOTT. GIUSEPPE VICENTINI - COMMERCIALISTA
DOTT. ALESSANDRO MARCHESI - FUNZIONARIO CONFCOMMERCE
VICENZA

e Filcams CGIL rappresentata da Centuride' Pariz con delega nazionale

Fisascat CISL rappresentata da _____

Uililucs rappresentata da _____

Premesso che

- 1) In data 20/03/2020 è stato sottoscritto l'Accordo quadro tra la Regione Veneto e la Regione Lombardia con le Parti Sociali, in data 24/03/2020 dalla Regione Lazio per l'utilizzo della Cassa integrazione in deroga (CIGD) ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- 2) l'azienda non può fruire degli ammortizzatori sociali ordinari, previsti in costanza di rapporto di lavoro, dal Titolo I e II del Dlgs n. 148/2015, in coerenza con le specifiche disposizioni ministeriali e/o dell'Ente Erogatore;
- 3) per effetto delle ordinanze emanate dal Ministero della salute d'intesa con le regioni nell'ambito dei provvedimenti assunti con i D.L. n. 6 e n. 9 del 2020 e dei successivi D.P.C.M. contenenti misure straordinarie di profilassi finalizzate al contenimento dell'epidemia COVID-19 l'azienda ha subito un drastico calo dell'attività che ne pregiudica la prosecuzione stessa;

- 4) le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito a tale evento, che ha determinato, a causa dei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, la chiusura al pubblico di tutti i negozi per la vendita al pubblico;
- 5) Le predette conseguenze economiche negative hanno determinato la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato a decorrere dal giorno 11/03/2020 secondo le modalità indicate nell'allegato 1 (All. 1).
- 6) La procedura di consultazione sindacale con invio delle pec di comunicazione avviso cassa in deroga è stata attivata in data 27/03/2020;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

- a) le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- b) la sospensione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile all'azienda né ai lavoratori e si ritiene necessario ricorrere alla Cassa integrazione in deroga (CIGD) ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- c) le Parti concordano sulla richiesta di intervento della Cassa integrazione in deroga (CIGD) con sospensione a zero ore, in funzione dell'organizzazione aziendale dal 11/03/2020 e fino alla riapertura da parte del Governo delle attività di vendita al pubblico, per tutti i lavoratori come da prospetto allegato, per il personale operante presso le unità produttive, per un numero di ore presumibile di 235.520,00;
- d) le Parti inoltre convengono che il periodo di sospensione a zero ore possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti che verranno emanati. Tale proroga verrà comunicata alle OO.SS. che sottoscrivono il presente accordo;
- e) l'azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere il trattamento di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo concordato;
- f) gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS, come previsto dall'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- g) si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale;
- h) Ai fini del riconoscimento del trattamento di integrazione salariale non costituisce condizione preclusiva il previo smaltimento di ferie, congedi e permessi retribuiti maturati.


Il 20, 4, 2020

Firme

FILCAMS VENETO
Via Peschiera, 7-9
30174 - Mestre Venezia
c.f. 82013410277

con delega n. 2016/20

Carlo...



CP

Sorelle Flaminia S.p.A.

[Signature]

Giuseppe...